



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 9 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario - relatore

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Possagno (VI) per mezzo del Consiglio delle autonomie locali, con nota del 19 dicembre 2025, prot. n. 10976, acquisita al prot. Cdc n. 9655 del 31 dicembre 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

FATTO

Il Comune di Possagno (VI) ha inviato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a firma del Sindaco *pro-tempore*, con la quale chiede di conoscere se possa riscontrarsi una potenziale responsabilità, di natura erariale e patrimoniale imputabile all'Amministrazione, nel caso in cui una fondazione di diritto privato iscritta all'anagrafe delle Onlus (in via di soppressione), costituita dal Comune e in controllo pubblico (mediante la nomina da parte del Sindaco di tutti i componenti del consiglio di amministrazione) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 11-ter, co.1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011 e art. 22, co. 1, lett. c) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intenda iscriversi al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (Runts) entro il 31 marzo 2026, in osservanza di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, sottraendosi, pertanto, ad ogni forma di controllo pubblico.

Il dubbio rappresentato dall'Amministrazione origina dal conferimento al fondo di dotazione della fondazione di beni immobili e mobili di significativo pregio storico, artistico e culturale appartenenti al patrimonio comunale (ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), sicché la fondazione, per ottenere l'iscrizione al Runts, dovrebbe perdere la qualifica di ente strumentale sottoposto a controllo pubblico, svincolandosi da un presidio (esercitato attraverso la *governance* dell'ente) considerato essenziale per la garanzia delle scelte decisionali e programmatiche dell'ente privatistico, nonché per la tutela della corretta gestione del complesso museale canoviano in funzione di finalità pubbliche.

DIRITTO

Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti, deve richiamarsi, in primo luogo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, secondo il quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane.

La Corte dei conti ha stabilito, inoltre, che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta;
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006);
- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale e, dunque, ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità oggettiva dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e,

in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinviengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Nel caso di specie, la richiesta di parere all'esame, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Possagno.

Detta richiesta deve, invece, ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo stato sottoposto a questa Corte un quesito relativo ad una fattispecie concreta esattamente individuata, di cui l'Ente configura possibili profili di responsabilità erariale e patrimoniale in capo all'Amministrazione comunale conseguenti alla scelta della fondazione, attualmente controllata dal Comune, di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Invero, la Sezione non può né sindacare nel merito le scelte dell'Ente (pregresse o future), né valutare l'esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell'azione amministrativa, poiché la richiesta di parere crea indubbe commistioni con le funzioni giurisdizionali e requirenti poste in capo alla medesima Corte dei conti.

Purtuttavia, benché per le ragioni sopra esposte la richiesta di parere vada dichiarata oggettivamente inammissibile, questo Collegio, avuto riguardo allo spirito di leale collaborazione istituzionale e di ausilio tecnico-contabile cui si informa la norma dell'art. 7 della legge n. 131/2003, si limita ad osservare come l'eventuale domanda di iscrizione della fondazione al Runts sia pur sempre rimessa alle valutazioni dell'organo di *governance* della stessa, sul quale il Comune esercita una influenza diretta e penetrante, tale da indirizzarne, in un senso o nell'altro, la decisione determinante la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus (con o senza iscrizione al Runts).

D'altronde, si osserva come uno degli elementi qualificanti l'ente del Terzo settore (ETS) sia la sua natura privatistica, con conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni dal relativo perimetro applicativo, che presuppone

l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo ai requisiti di *governance* e alle relative condizioni di ammissibilità.

Tuttavia, con riferimento alle operazioni di adeguamento statutario e ai rapporti intercorrenti tra la fondazione e il Comune, si richiama quanto precisato nella nota prot. n. 2243 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 marzo 2020, con la quale è stato chiarito che la *ratio* dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 "*è quella di precludere l'adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti «esclusi», in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali*". Pertanto, in considerazione dell'esigenza di prevenire l'esercizio di una ingerenza o influenza indebita che possa sviare l'ente dalle sue finalità o dal suo carattere privatistico, è ritenuta ammissibile la partecipazione delle amministrazioni pubbliche alle organizzazioni del Terzo settore purché tale partecipazione non si traduca nell'esercizio di un'influenza dominante nell'adozione di decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Possagno.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Possagno (VI) e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026.

Il Relatore

Emanuele MIO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2026.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente

